

27

LA GIUSTIZIA ELETTORALE

LA GIUSTIZIA ELETTORALE

ACCESSO, TUTELE ED EFFICIENZA

Atti del Convegno di Pisa
6-7 giugno 2025



COLLANA DEL GRUPPO DI PISA

a cura di
FRANCESCO DAL CANTO
ANDREA PERTICI
EMANUELE ROSSI

EDITORIALE
SCIENTIFICA

ES

ES

ISBN 979-12-235-0705-6



euro 30,00

Quaderni del Gruppo di Pisa

CONVEGNI

La giustizia elettorale. Accesso, tutele ed efficienza

Atti del Convegno Annuale dell'Associazione
“Gruppo di Pisa”

6-7 giugno 2025

a cura di

Francesco Dal Canto, Andrea Pertici, Emanuele Rossi

EDITORIALE SCIENTIFICA

La realizzazione del presente Volume si è avvalsa
di un contributo dell'Associazione "Gruppo di Pisa"
e dell'Università degli Studi di Torino

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai, 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

ISBN 979-12-235-0705-6

SOMMARIO

RELAZIONI	7
PRESENTAZIONE	9
<i>Francesco Dal Canto, Andrea Pertici, Emanuele Rossi</i>	
ALLA RICERCA DELLA GIUSTIZIA ELETTORALE, IN EQUILIBRIO TRA PRETESE DI TUTELA DI INTERESSI INDIVIDUALI ED ESIGENZE DI GARANZIA OGGETTIVA DELL'ORDINAMENTO	15
<i>Saulle Panizza</i>	
L'ELEZIONE DELLE CAMERE: LA FASE "PRE-ELETTORALE"	61
<i>Marco Mancini</i>	
L'ELEZIONE DELLE CAMERE: LA FASE POST-ELETTORALE DI VERIFICA DEI POTERI	101
<i>Renato Ibrido</i>	
LE ELEZIONI REGIONALI E LOCALI	147
<i>Virgilia Fogliame</i>	
I GIUDIZI IN MATERIA DI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	181
<i>Giancarlo A. Ferro</i>	
LA "GIUSTIZIA ELETTORALE" NELLA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE E SOVRANAZIONALE	219
<i>Giulia Battaglia</i>	
I MODELLI DI GIUSTIZIA ELETTORALE NEL DIRITTO COMPARATO EUROPEO	255
<i>Giammaria Milani</i>	
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI SULLA GIUSTIZIA ELETTORALE IN ITALIA	289
<i>Alfonso Vuolo</i>	
SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI SOLUZIONE DEL PROBLEMA COSTITUZIONALE DELLA VERIFICA DEI POTERI ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI PROVENIENTI DAL PANORAMA EUROPEO E COMPARATO	297
<i>Roberta Calvano</i>	

COMUNICAZIONI	315
AZIONE POPOLARE ED ELEZIONI INDIRETTE (PROVINCIALI E METROPOLITANE) <i>Giuseppe Bergonzini</i>	317
LE ZONE FRANCHE DELLA GIUSTIZIA ELETTORALE CHE LASCIANO INDIFESA LA DEMOCRAZIA ITALIANA <i>Paolo Bonetti</i>	329
L'IRRAGIONEVOLE ESTENSIONE DELL'INCANDIDABILITÀ EX ART. 143, COMMA 11, TUEL, ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO NAZIONALE ED EUROPEO <i>Alberto di Chiara</i>	343
L'UOVO DI COLOMBO? LE "VIRTUALITÀ ELETTORALI" DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE ATTORNO ALLE PREROGATIVE CAMERALI EX ART. 66 COST. <i>Alessandro Lauro</i>	361
LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEGLI ISCRITTI AI PARTITI POLITICI: UNA LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA <i>Federico Vivaldelli</i>	375
LA GIUSTIZIA ELETTORALE INCOMPIUTA (QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA) <i>Giovanni Serges</i>	389
NOTIZIE SUGLI AUTORI	399

LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEGLI ISCRITTI AI PARTITI POLITICI: UNA LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

di Federico Vivaldelli

SOMMARIO: 1. A mo' di premessa: delimitazione del tema. - 2. La storica carenza di tutela del singolo nelle formazioni sociali e l'evoluzione della giurisprudenza: il caso dei partiti. - 3. Il rapporto tra "giustizia interna" dei partiti e giurisdizione statale: una lettura costituzionalmente orientata a partire dagli statuti dei partiti. - 4. Una disposizione spesso non valorizzata in tema di diritti politici: l'art. 51, co. 1, Cost. - 5. Sulla riserva di legge contenuta nell'art. 51, co. 1, Cost.: spunti dal punto di vista dei partiti politici e del cittadino associato ad un partito politico.

1. A mo' di premessa: delimitazione del tema

Riflettere sulla tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti ai partiti politici in occasione di un convegno dedicato alla giustizia elettorale trova la sua ragion d'essere nella concezione ampia di giustizia elettorale che si è affermata nel corso degli ultimi anni.

Come è stato chiarito dalla relazione introduttiva di Saulle Panizza, una definizione di base di giustizia elettorale può essere individuata "nell'insieme delle garanzie e delle tutele a difesa sia dei diritti elettorali soggettivi sia del diritto elettorale oggettivo, finalizzate ad assicurare la conformità di atti e comportamenti rispetto alle norme poste dall'ordinamento e regolanti il complesso della materia elettorale, all'interno della quale sono ormai da ricomprendere *una serie di precondizioni*, il suffragio, il procedimento elettorale, incluso quello preparatorio, la formula elettorale, il controllo sulle elezioni"¹.

Se dunque in tempi recenti si sono aggiunti nuovi segmenti di tutela nella nozione di giustizia elettorale, dal punto di vista costituzionalistico è opportuno riflettere anche sullo svolgimento delle dinamiche interne ai partiti politici: esse sono, d'altra parte, *una delle precondizioni* delle dinamiche elettorali strettamente intese e capaci – come si dimostrerà – di influenzare direttamente lo svolgimento della giustizia elettorale.

¹ V. S. PANIZZA, *Contributi recenti alla definizione del concetto di giustizia elettorale, fra peculiarità della materia e ricerca di equilibrio tra pretese di tutela di interessi individuali ed esigenze di garanzia oggettiva dell'ordinamento giuridico*, relazione introduttiva al Convegno, pp. 6-7 della versione provvisoria (enfasi aggiunta).

Come è noto, i partiti politici rappresentano l'elemento funzionale e presupposto alla competizione elettorale: essi non sono riconosciuti direttamente come soggetti di una disposizione costituzionale (art. 49 Cost.), ma rappresentano l'oggetto di esercizio di un diritto individuale, riconducibile, in un rapporto di specialità, nell'alveo della libertà di associazione (art. 18 Cost.), quale ulteriore specificazione dell'art. 2 Cost. La Corte costituzionale li definisce "organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche"²: viene in questo modo valorizzata da un lato la connessione tra la dimensione privatistica (soggettiva) e quella pubblicistica (oggettivo-teleologica) dei partiti politici, dall'altro lato emerge chiaramente la funzionalizzazione costituzionale dell'autonomia privata - che si esplica nella fondazione e adesione ad un partito politico -, quale forma di esercizio della sovranità (art. 1, co. 2, Cost.)³.

Essi rimangono pertanto, tutt'oggi, "lo strumento essenziale perché la trasmissione del potere dalla società civile alla società politica si compia e si compia in forme consone al principio democratico"⁴. La Costituzione, infatti, nello stabilire che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" (art. 49 Cost.) disegna un collegamento intimo tra questa previsione e l'art. 3, co. 2 Cost.: i partiti politici sono lo strumento organizzativo grazie al quale il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita del Paese - predicati dall'art. 3, co. 2 Cost. - possono realizzarsi nel contesto dell'agire politico⁵.

² Corte cost., ord. n. 79 del 2006. Prosegue la Corte sottolineando che le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge "non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost." (ord. n. 79 del 2006, richiamata da Corte cost., sent. n. 1 del 2014). Un accento diverso sembra invece contenuto nella successiva sentenza n. 35 del 2017: "La selezione e la presentazione delle candidature è anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 Cost., considerando, peraltro, che tale indicazione (...) deve essere svolta alla luce del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale". Per un'analisi della giurisprudenza costituzionale sui partiti, v. G. RIVISECCHI, *I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 3/2016.

³ Sul punto cfr. N. PIGNATELLI, *La natura delle funzioni dei partiti politici e delle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, V, Collana di studi di Consulta OnLine, 2020, 145 ss.

⁴ Così M. LUCIANI, *Sul partito politico, oggi*, in *Democrazia e diritto*, 3-4/2010, 164.

⁵ Cfr. *ivi*, 165. In generale, sul ruolo costituzionale dei partiti politici, v., per tutti, P. MARSOCCI, *Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche*, Napoli, 2012 e M. GORLANI, *Ruolo e funzione costituzionale del partito politico. Il declino della "forma" partito e la crisi del parlamentarismo italiano*, Bari, 2017.

Posta la questione in questi termini, nella presente sede è possibile non soffermarsi sull'annosa indagine (ancora non risolta in modo univoco in dottrina) circa la natura giuridica dei partiti politici e la disciplina giuridica a loro applicabile⁶; si può altresì evitare un generico approfondimento relativo all'ancor più dibattuta nozione di "metodo democratico" presente nell'art. 49 Cost., con specifico riguardo all'ammissibilità di una disciplina legislativa organica e di controlli in tema di democrazia interna dei partiti⁷.

La riflessione che si intende sviluppare riguarda invece lo specifico tema della tutela delle situazioni giuridiche soggettive della persona associata ad un partito politico in caso di conflitto con gli altri associati o, più frequentemente, con il partito stesso, in un'ottica costituzionalmente orientata. L'analisi sarà condotta sia attraverso riferimenti legislativi e giurisprudenziali, sia attraverso un'analisi comparata degli statuti dei partiti politici maggiormente rappresentati in Parlamento nella XIX legislatura.

⁶ I contributi scientifici che nel corso dei decenni si sono soffermati su questa tematica sono innumerevoli, tanto dal punto di vista costituzionalistico, quanto da quello civilistico. Dal punto di vista generale, v. P. RIDOLA, *Partiti politici* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Milano, 1982, 66 ss.; S. BARTOLE, *Partiti politici* (voce), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. X, Torino, 1995, 705 ss.; G. PASQUINO, *Art. 49*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1992, 2 ss.; G. RIZZONI, *Art. 49*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino, 2006, 981 ss. In anni recenti, anche i convegni delle due maggiori associazioni di studiosi di diritto costituzionale si sono soffermati sul tema: si vedano gli atti del XXIII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Alessandria 2008), *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, Napoli, 2009, pp. 3-368; nonché gli atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa (Napoli 2019), pubblicati in S. STAIANO, G. FERRAIUOLO, A. VUOLO (a cura di), *Partiti politici e dinamiche della forma di Governo*, Napoli, 2020. Infine, v. l'interessante saggio di M. PERINI, *I partiti politici e la democrazia interna tra diritto pubblico e diritto privato: alcune questioni preliminari e molte domande*, in G. IORIO, P. ZICCHITTU (a cura di), *Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino, 2021, 57 ss. Dal punto di vista civilistico, invece, per tutti v. G. IORIO, *Profili civilistici dei partiti politici: statuti, prassi, tecniche legislative*, Napoli, 2018.

⁷ Fin dai lavori preparatori della Costituzione, così come all'indomani della sua entrata in vigore, si manifestarono opinioni differenti al riguardo: in senso contrario all'ammissibilità di una disciplina v., *ex multis*, C. MORTATI, *Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, Padova, 1957, II, 141 ss; in senso contrario alla possibilità di un controllo sulla democraticità interna ai partiti, v. P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, 30-31. In senso favorevole v., *ex multis*, C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana: saggi*, Padova, 1954, 235. Una panoramica circa le diverse posizioni presenti in dottrina nei primi decenni della storia repubblicana si trova in C. PINELLI, *Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti*, Padova, 1984, 16-17. Sullo stesso tema, in anni più recenti, v. i saggi contenuti in S. MERLINI (a cura di), *La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti*, Firenze, 2009; S. BONFIGLIO, *I partiti e la democrazia. Per una rilettura dell'art. 49 della Costituzione*, Bologna, 2013; F. SCUTO, *La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione*, Torino, 2017; M. PERINI, *I partiti e la democrazia interna. Un problema irrisolto*, Milano, 2019.

2. La storica carenza di tutela del singolo nelle formazioni sociali e l'evoluzione della giurisprudenza: il caso dei partiti

Già Paolo Barile aveva intuito con chiarezza che, nell'ordinamento costituzionale, il soggetto privato deve essere tutelato non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti delle formazioni sociali in cui si trovi inserito, teorizzando la doverosa "protezione giurisdizionale dei diritti, costituzionalmente garantiti al singolo, in seno a qualunque associazione non riconosciuta, nell'ipotesi che questa li conculchi"⁸. Un'affermazione di questo tenore, d'altra parte, doveva confrontarsi con stratificazioni culturali e sociali dure a scalfirsi, nonché con impostazioni giuridiche che mal sopportavano di essere penetrate dalle novità garantistiche della Costituzione repubblicana.

Con particolare riferimento ai partiti politici, la tradizionale concezione liberal-ottocentesca del partito politico come associazione non riconosciuta di tipo privatistico - che esaltava in massimo grado l'autonomia dei privati e inibiva un qualsiasi tipo di intervento o controllo esterni - non rispondeva più alla realtà e alle esigenze del settore; d'altra parte, e specularmente, si temeva che un'istituzionalizzazione totale dei partiti politici all'interno dell'apparato statale sarebbe stata inopportuna e pericolosa per la natura stessa delle forze politiche e la sopravvivenza del pluralismo partitico⁹.

La situazione che era venuta a crearsi è ben descritta dalle parole di un'autorevole dottrina: "L'immunità di moderni 'principi' quali sindacati e partiti è ormai un dato della 'costituzione materiale', di fronte a cui cede la stessa esigenza di tutela della persona e di fronte a cui si arresta, quasi come di fronte alla sovranità della Chiesa, la stessa giurisdizione civile dello Stato"¹⁰. Già al tempo era chiara l'esigenza di un giudizio complesso ed equilibrato: il rischio era quello di scivolare nell'eccesso opposto, ovvero che "difendendo la libertà nei partiti e nei sindacati si sopprima il necessario presupposto che è la libertà dei partiti e dei sindacati stessi"¹¹.

⁸ P. BARILE, *Il soggetto privato*, cit., 9 ss. "Si tratta di una importante integrazione esplicita della personalità, che si differenzia tanto dal riconoscimento della personalità degli uomini *uti singuli*, quanto dal riconoscimento di alcune situazioni dei gruppi presi come tali".

⁹ Cfr., sul punto, F. LANCHESTER, *Il problema del partito politico: regolare gli sregolati*, in *Quaderni costituzionali*, 1/1988, 458.

¹⁰ A. BARBERA, *Art. 2 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 115.

¹¹ *Ivi*, 114. Concludeva l'Autore sostenendo la necessità di "operare perché i valori dianzi richiamati siano tutelati come esigenze "naturali" di ogni individuo e non come privilegi di classe. E tutto ciò è possibile non certo attraverso un sistema astratto di "diritti", ma attraverso "istituzioni" rinnovate, che realizzino una diversa dislocazione e organizzazione del potere sociale. Non è quindi solo un problema, come taluni civilisti pretenderebbero, di tutela giurisdizionale di privati "deboli" e di contraenti posti in posizioni "disuguali" (*ivi*, 116). Considerazioni certamente ancora attuali.

Come risulta evidente, la tensione costituzionale che si veniva a creare in questa situazione era dovuta alla difficile composizione di due sfere di interessi differenti: da un lato, l'esigenza di tutela e protezione delle posizioni soggettive della persona associata ad un partito, compresa la manifestazione interna del dissenso; dall'altro lato, la necessità del partito stesso di sviluppare un indirizzo politico unitario senza ostruzionismi interni. A ben guardare, entrambe queste esigenze trovano il proprio fondamento innanzitutto nell'art. 49 Cost. La realtà del quadro politico-costituzionale conduceva però ad un'impostazione squilibrata nel rapporto tra diritti della persona e libertà dell'associazione: in particolare, il diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 Cost., veniva completamente compresso in nome dell'autonomia privata riversatasi nel partito politico. Vi era dunque bisogno di ricercare un nuovo equilibrio tra autonomia e tutela del singolo all'interno delle formazioni sociali.

Il lento percorso culturale e giurisprudenziale che portò al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali ebbe al centro l'art. 2 Cost.: si affermò così la possibilità di un sindacato giurisdizionale del giudice civile sugli atti interni e le decisioni di un partito se lesivi dei diritti di partecipazione propri della persona associata al partito¹². In un primo momento, tale controllo si limitava alla legittimità formale dell'atto del partito (soprattutto i provvedimenti di espulsione), nei termini di un controllo di legalità statutaria; in anni più recenti, invece, il sindacato dell'autorità giudiziaria si è esteso anche a controlli più penetranti, comprensivi di un sindacato sulla legittimità sostanziale dell'atto: il giudice "è tenuto, cioè, a stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato"¹³.

Se, da un lato, gli approdi giurisprudenziali più recenti hanno colmato dei vuoti di tutela inaccettabili per un ordinamento democratico-costituzionale come quelli poc'anzi descritti, dall'altro occorre prestare attenzione a che dall'antico *self restraint* dei giudici non si passi ora ad un eccesso di interventismo, lesivo dell'autonomia politica che costituzionalmente spetta ai partiti e che rimonta, in ultima analisi, al principio di separazione dei poteri.

¹² La teorizzazione dei primi sviluppi in questo senso si deve ad un giurista non costituzionalista: F. GALGANO, *Partiti e sindacati nel diritto comune delle associazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, 507 ss.; ID., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* (art. 36-42), in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di), *Comm. Cod. civ.*, Bologna, 1967 e ID., *Principio di legalità e giurisdizione civile nelle controversie interne ai partiti politici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 382 ss.

¹³ Cass. civ., sez. I, sent. 4 settembre 2004, n. 17907, par. 3, diritto. L'itinerario storico-giuridico a cui si sono fatti solo brevi cenni nel testo è bene analizzato da F. SCUTO, *La democrazia interna dei partiti*, cit., 93 ss. nonché da N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale: un modello costituzionale*, in E. CATELANI, F. DONATI, M. C. GRISOLIA (a cura di), *La giustizia elettorale*, Napoli, 2013, (atti del Seminario dell'Associazione "Gruppo di Pisa" svoltosi a Firenze il 16 novembre 2012), 101 ss. Si rimanda a questi testi anche per più approfonditi riferimenti giurisprudenziali.

Come è stato opportunamente sottolineato, infatti, “un intervento giudiziale più penetrante non è necessariamente sinonimo di rafforzamento né della forza e vitalità di un partito né della sua democrazia interna”¹⁴. Quel principio (costituzionale) di autonomia interna che la Costituzione assicura ai partiti con gli artt. 2, 18 e 49, in nome del quale si era illegittimamente fondata - in passato - un’inesistente immunità piena dei partiti politici e delle vicende ad essi collegate, non deve essere oggi del tutto sacrificata. “È infatti sempre più evidente che non possono essere i giudici a regolare la vita interna dei partiti”¹⁵.

3. Il rapporto tra “giustizia interna” dei partiti e giurisdizione statale: una lettura costituzionalmente orientata a partire dagli statuti dei partiti

Un primo punto su cui è possibile soffermare l’attenzione è il rapporto, potenzialmente problematico, tra la “giustizia interna”¹⁶ dei partiti e la tutela giurisdizionale dell’associato: in assenza di una disciplina legislativa organica, si sono poste questioni di non facile soluzione relativamente, ad esempio, al rapporto tra giudice ed organi di “giustizia interna” dei partiti e alla possibilità che le norme statutarie potessero derogare alle disposizioni del codice civile sulle associazioni riconosciute estendibili, in via analogica, ai partiti politici¹⁷.

Uno degli elementi caratterizzanti l’evoluzione sopra descritta, infatti, era la sussidiarietà dell’intervento giudiziario: in base alla giurisprudenza affermata in quei decenni non era consentito l’intervento del giudice finché non si fosse concluso il procedimento interno al partito¹⁸.

L’insufficienza di una soluzione di questo genere risulta evidente alla luce del combinato disposto degli artt. 2, 18 e 24 Cost. e alla necessità di garantire l’effettività (che, nel caso del diritto alla difesa, spesso coincide con la tempestività) della tutela¹⁹.

¹⁴ Così M. PERINI, *I partiti e la democrazia interna*, cit., 339.

¹⁵ E. ROSSI, *La democrazia interna nei partiti politici*, in *Rivista AIC*, 1/2011, 18. Per un giudizio diverso e più favorevole agli ultimi sviluppi giurisprudenziali, v. F. SCUTO, *La democrazia interna dei partiti*, cit., 173 secondo cui queste decisioni “rappresentano certamente un passaggio significativo della giurisprudenza italiana relativa alle espulsioni e, più in generale, agli atti interni dei partiti politici, essendo orientate nel senso di una maggiore apertura all’ingresso del giudice nella vita dei partiti, al fine di una migliore tutela dei diritti degli associati”.

¹⁶ Con questo termine si è soliti indicare quell’insieme di istituti, procedure e organi di tutela interni ai partiti, quali procedure conciliative variamente denominate; arbitrati liberi o irrituali; arbitrati rituali.

¹⁷ Cfr. F. SCUTO, *La democrazia interna dei partiti*, cit., 96.

¹⁸ Su questa giurisprudenza, i relativi riferimenti ed i suoi limiti, v. C. PINELLI, *Possibilità e limiti di intervento dei giudici*, cit., 2994 ss. nonché, in senso critico, E. CATERINA, *L’attuazione del metodo democratico all’interno dei partiti politici: analisi della normativa vigente e spunti per una legge sui partiti*, in *Democrazia e diritto*, 3/2016, 85 ss.

¹⁹ “A tale riguardo, affinché una modalità di tutela giurisdizionale apprestata dall’ordina-

Un primo errore di prospettiva sarebbe quello di esigere dalla “giustizia interna” di essere e farsi giurisdizione, nel senso di delegare alle procedure interne ai partiti la piena soddisfazione della tutela delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino associato in violazione, per altro, del divieto di istituzione di giudici speciali previsto dall’art. 102 Cost.

Inoltre, si deve escludere che esista in capo ai partiti politici una qualche forma di autodichia, stante la non qualificazione degli stessi come organi costituzionali e poteri dello Stato²⁰.

Anche dal punto di vista civilistico, un’eventuale clausola statutaria che escludesse o limitasse indebitamente il ricorso all’autorità giudiziaria sarebbe nulla: dalle citate disposizioni costituzionali è infatti possibile ricavare “*un principio di ordine pubblico politico*”²¹ (il ricorso all’autorità giudiziaria a seguito del provvedimento di espulsione) non derogabile dalle parti. È infatti un principio basilare, sostanziato nell’art. 24 c.c., che l’espulsione di un associato non possa avvenire che a seguito di una decisione motivata dell’organo interno a ciò preposto: pertanto, all’associato deve essere assicurato il diritto di far accertare, da un soggetto terzo ed imparziale, l’esistenza dei presupposti di legge per l’esclusione. Ove tale diritto non fosse riconosciuto, o fosse indebitamente limitato, finirebbero per essere consentite clausole statutarie che prevedono un potere di esclusione dell’iscritto senza alcuna giustificazione²².

D’altra parte, sono invece da ritenersi valide le clausole compromissorie con cui si stabilisce che la controversia in ordine all’espulsione dell’associato venga risolta mediante arbitrato (ai sensi degli artt. 808 ss. c.p.c.). Ad oggi, l’unico partito politico che statutariamente ha adottato una soluzione di questo genere è il MoVimento 5 Stelle, il cui art. 22 prevede una clausola arbitrale.

Del tutto diversa è l’istituzione - fatta sostanzialmente dalla totalità degli statuti dei partiti, per quanto questa scelta sia legislativamente facoltativa²³ - di

mento possa definirsi “effettiva” occorre che sia aperta, tempestiva, piena, completa ed efficace”. Osserva così, correttamente, M. MANCINI, *L’elezione delle camere: la fase “preelettorale”*, (versione provvisoria) relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa (Pisa, 6-7 giugno 2025), *La giustizia elettorale. Accesso, tutele ed efficienza*, 15-16.

²⁰ Cfr. la già citata ordinanza n. 79 del 2006 della Corte costituzionale, che dichiara inammissibile, sotto il profilo soggettivo, un conflitto di attribuzioni tra poteri. In commento v., *ex multis*, P. RIDOLA, *La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: organizzazione dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi costituzionali del processo politico?*, in *Giur. cost.*, 1/2006, 661 ss.

²¹ G. IORIO, *Profili civilistici dei partiti politici*, cit., 345.

²² Cfr., *ivi*, 346.

²³ Con specifico riferimento alla “giustizia interna”, l’art. 3, co. 2 della legge n. 13/2014 prevede che lo Statuto *deve* indicare: i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia (lett. d); le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio (lett. i); le modalità di selezione del-

un collegio/commissione di garanzia (o collegio di probiviri, o comunque denominati), il cui coinvolgimento può essere previsto - come obbligatorio o facoltativo - all'insorgere di una controversia tra aderenti al partito, tra diverse sezioni del partito o, per quanto qui maggiormente interessa, tra associati e partito²⁴.

Occorre sottolineare fin da subito le differenze tra questo tipo di organi (interni al partito) e il collegio arbitrale (esterno, come si è detto) a cui è possibile ricorrere in caso di presenza di una clausola compromissoria: gli organi di "giustizia interna" sono composti da membri del partito, di riconosciuta fama e moralità e, pertanto, sono qualificabili come "*organi assembleari a composizione ristretta*"²⁵. Di tali organi, pertanto, non sarà possibile predicare i caratteri di terzietà ed imparzialità, autonomia e indipendenza propri della magistratura ai sensi degli artt. 104 e 111 Cost.

Sul punto è condivisibile una ricostruzione²⁶ che relativizza la rilevanza esterna degli organi di garanzia. Appare ragionevole, in sintesi, qualificare tali organi come titolari di poteri di controllo interno su poteri decisori degli altri organi. Si tratta, in definitiva, di un controllo avente anch'esso inevitabilmente un qualche tasso di politicità, svolto legittimamente (e, in taluni casi, doverosamente) anche nell'interesse del gruppo e non soltanto dell'iscritto. Argomenti a conferma di un'impostazione siffatta si rinvencono anche all'interno di taluni statuti: l'art. 49 dello statuto del Partito Democratico, ad esempio, prevede che "Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché del Codice etico, *in misura proporzionale al danno recato al partito*" (enfasi aggiunta). È chiaro quale sia il bene giuridico tutelato dalle sanzioni previste: il buon funzionamento (inteso in senso ampio) del partito politico. Conseguentemente, l'organo di "giustizia interna" sarà chiamato non solo ad applicare imparzialmente delle

le candidature per le elezioni (lett. l). Al successivo comma 3, invece, si dice che lo statuto "*può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali*" (enfasi aggiunte).

²⁴ A titolo di esempio, esaminando gli statuti dei maggiori partiti politici rappresentati in Parlamento nella XIX legislatura, v. gli artt. 26 ss. dello statuto di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale; gli artt. 45 ss. dello statuto del Partito Democratico; gli artt. 15 ss. dello statuto del Movimento 5 Stelle; gli artt. 16 e 32 dello statuto della Lega per Salvini Premier; gli artt. 62 ss. dello statuto di Forza Italia. Oltre a quanto si dirà nel testo, per un'analisi di dettaglio circa le previsioni statutarie in materia di misure disciplinari ed espulsione dei maggiori partiti italiani, v. G. IORIO, *Profili civilistici dei partiti politici*, cit., 174 ss.

²⁵ Cfr. *ivi*, 346. Si rammenti che, ai sensi dell'art. 24, co. 3 c.c., l'esclusione dell'associato è di competenza dell'assemblea dei soci. Il che non significa che "tutto il consesso degli associati debba essere chiamato a deliberare l'espulsione. Alle associazioni complesse (per numero degli iscritti e diffusione geografica [quali sono i partiti]) si addice infatti un assetto organizzativo in cui l'assemblea degli associati sia frazionata in una pluralità di organi, secondo un meccanismo tendenzialmente piramidale" (*ibidem*).

²⁶ Cfr. N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici*, cit., 121.

norme, ma anche ad invertere gli interessi del partito nell'applicazione delle disposizioni statutarie.

Infine, non potrebbe certamente ritenersi corretta la qualificazione dell'eventuale previsione del ricorso interno quale condizione di procedibilità dell'azione giurisdizionale: lo statuto del partito, infatti, è una fonte inidonea ad introdurre tale condizione, potendosi ritenere che l'art. 24 Cost. contenga una riserva di legge implicita²⁷.

D'altra parte, ad oggi sono due gli statuti che contengono una previsione di tal fatta: l'art. 26 dello statuto di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale e l'art. 62 dello statuto di Forza Italia. Secondo tali disposizioni, prima di poter ricorrere all'autorità giudiziaria è doveroso il previo esperimento di un ricorso interno. Com'è possibile ricondurre a coerenza quanto appena sostenuto? Una soluzione è rinvenibile ancora una volta adottando un approccio che relativizzi la rilevanza esterna degli organi di garanzia, come sopra esposto. Coerentemente con questa impostazione è possibile limitare la portata esterna delle previsioni statutarie e degli atti relativi agli organi di garanzia: si potrà dunque ritenere che un ricorso eventualmente presentato ad un giudice, senza il previo esperimento di ricorsi interni, non potrà essere per ciò solo ritenuto improcedibile o inammissibile. Per altro verso, tale comportamento potrebbe avere conseguenze dal punto di vista interno al partito, potendo ad esempio essere oggetto di una diversa contestazione disciplinare.

4. Una disposizione spesso non valorizzata in tema di diritti politici: l'art. 51, co. 1, Cost.

Nell'affrontare le tematiche relative ai partiti politici e alle loro vicende interne, si è soliti ragionare a partire dai parametri costituzionali "classici" degli artt. 18 e 49 Cost. Un'altra disposizione costituzionale - l'art. 51 Cost. - spesso è invece trascurata.

Eppure, questo articolo concorre a definire l'insieme dei rapporti politici di cui al Titolo IV della prima parte della nostra Costituzione. Già il tenore letterale di questa disposizione è chiaro nell'indicare l'ambito oggettivo della tutela apprestata: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" (art. 51, co. 1, prima parte, Cost., enfasi aggiunta).

Tradizionalmente la riflessione attorno a questo articolo si è concentrata maggiormente attorno alle implicazioni per l'accesso "agli uffici pubblici" e non "alle cariche elettive", quasi che queste ultime non fossero anch'esse pubblici uffici²⁸.

²⁷ Cfr., L.P. COMOGLIO, *Art. 24*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma-Bologna, 1979, 30.

²⁸ U. POTOTSCHNIG, *Art. 51 (sub art. 97)*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1994, 361 ss.

Inoltre, la mancata valorizzazione del potenziale normativo di questo articolo - almeno in origine - era dovuta anche ad un'altra circostanza: l'art. 51 Cost. pareva fagocitato, per così dire, dalla generale previsione dell'art. 3 Cost. apparendo, pertanto, meramente ripetitivo o confermativo di quest'ultima. L'interpretazione che, invece, è preferibile è quella che sottolinea l'esistenza di un rapporto di specificazione dell'art. 51 Cost. rispetto all'art. 3 Cost.: specificazione perché chiarisce che "il principio di uguaglianza, proclamato in termini generali dall'art. 3, vale anche per l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive"²⁹.

Nel contesto della riflessione che si sta qui svolgendo, un profilo di indubbio interesse è la riserva di legge prevista nell'art. 51, co. 1, Cost.: eguaglianza di accesso alle cariche elettive "secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

In primo luogo, pare pacifica l'interpretazione estensiva da dare all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione costituzionale: la riserva di legge contenuta nell'art. 51, co. 1, Cost. riguarda eventuali limitazioni all'elettorato passivo presso qualunque carica elettiva³⁰.

Altrettanto pacifica e consolidata, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è poi l'interpretazione - questa volta - restrittiva che bisogna dare alle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità (istituti previsti espressamente dall'art. 65 Cost. per le sole cariche parlamentari) a cui bisogna aggiungere quelle di incandidabilità³¹ presenti nell'ordinamento e che attuano la riserva di legge di cui all'art. 51 Cost. La regola, infatti, è la condizione di eleggibilità del cittadino; l'eccezione (che è, pertanto) di stretta interpretazione è quella di ineleggibilità³².

Le norme che derogano al principio della generalità del diritto di elettorato passivo devono quindi contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse a cui sono preordinate: è lo stesso principio democratico che induce a restringere, e non ad estendere il sistema delle ineleggibilità³³. Le limitazioni all'accesso alle cariche elettive che l'art. 51, co. 1, Cost. consente, pertanto, sono - per così dire - vincolate nel fine: esse devono tendere a "tutelare le stesse funzioni elettive alle quali si riferiscono, ovvero interessi parimenti protetti a livello costituzionale come fondamentali e generali"³⁴.

²⁹ *Ivi*, 366-367.

³⁰ *Ivi*, 369, 380.

³¹ Per quanto qui di interesse, su quest'ultimo istituto, v., per tutti, M. MANCINI, *Undici anni dopo. Un primo bilancio sull'applicazione della "Severino" tra luci e ombre*, in *Rivista AIC*, 3/2024, 333 ss.

³² V. Corte cost., decisioni nn. 46/1969, 166/1972, 571/1989, 422/1995, 364/1996.

³³ Cfr. M. MIDIRI, *Art. 51*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino, 2006, 1020, 1022. L'Autore ricorda anche che già l'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 sanciva l'eguale ammissibilità di tutti i cittadini a "tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti", sulla base del principio di eguaglianza avanti alla legge.

³⁴ Così P. PERLINGIERI, G. ROMANO, *Art. 51*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Commentario alla Costituzione italiana*, Napoli, 1997, 344. Dello stesso tenore, v. le considerazioni svolte da

Ne discende che i requisiti di eleggibilità debbono essere tipizzati dalla legge con chiarezza, precisione e determinatezza, per evitare situazioni di incertezza e soluzioni contraddittorie che inciderebbero sui diritti politici fondamentali.

È dunque corretto affermare che, pur esistendo certamente un margine di discrezionalità rimesso al legislatore nell'individuazione dei requisiti di accesso alle cariche elettive ai sensi dell'art. 51, co. 1, Cost., tale rinvio alla legge deve però leggersi in armonia con il principio di ragionevolezza, sicché le eventuali limitazioni al diritto di elettorato passivo dovranno comunque rispondere a criteri di razionalità³⁵. La riserva di legge esclude invece, in ogni caso, che possano essere rimesse alla pubblica amministrazione valutazioni discrezionali in ordine alla limitazione del diritto di accesso, tanto agli uffici pubblici quanto alle cariche elettive³⁶.

5. Sulla riserva di legge contenuta nell'art. 51, co. 1, Cost.: spunti dal punto di vista dei partiti politici e del cittadino associato ad un partito politico

Alla luce di quanto sopra argomentato è possibile trarre alcuni spunti utili per ampliare la riflessione intorno alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti ai partiti, secondo una lettura costituzionalmente orientata. Come leggere l'art. 51, co. 1, Cost. a questo proposito?

Si possono individuare almeno due diversi punti di vista.

In primo luogo, quello dei partiti: può la riserva di legge contenuta nell'art. 51, co. 1, Cost. fungere da base giuridica per l'introduzione di eventuali (ulteriori) elementi normativi nella legislazione sui partiti? Potrebbero per tale via introdursi nell'ordinamento ulteriori obblighi statutari nei confronti dei partiti politici? Un esempio potrebbe essere l'obbligo di indicare nello statuto dei requisiti (soggettivi e oggettivi, positivi e negativi)³⁷ che l'aderente ad un partito deve soddisfare per poter validamente essere selezionato quale candidato di un partito.

R. TOSI, *Art. 51*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Padova, 1990, 343.

³⁵ Cfr. Corte cost., sent. nn. 46/1985 e 138/1986. Sul punto, v. M. CUNIBERTI, *Art. 51*, in *Commentario breve alla Costituzione*, II ed. a cura di S. BARTOLE, R. BIN, Padova, 2008, 518 e, analogamente, M. MIDIRI, *Art. 51*, cit., 1020.

³⁶ "L'attività devoluta alla p.a. deve risolversi in un mero riscontro oggettivo di sussistenza o insussistenza del requisito legislativamente previsto". Sottolineano questo punto U. POTOTSCHNIG, *Art. 51 (sub art. 97)*, cit., 376, 382, P. PERLINGIERI, G. ROMANO, *Art. 51*, cit., 342 e M. CUNIBERTI, *Art. 51*, cit., 518.

³⁷ In ogni caso ferme tutte le considerazioni svolte nel paragrafo precedente e gli approdi interpretativi e giurisprudenziali di cui si è dato conto.

Sulla legittimità di un intervento di questo genere, può osservarsi che, come noto, l'art. 49 Cost., a differenza dell'art. 51, co. 1, Cost., non contiene alcuna riserva di legge: se vi fosse stata, essa si avrebbe potuto - eventualmente - costituire un limite alla regolamentazione normativa dei partiti introdotta sulla base di altre disposizioni costituzionali. In assenza di riserva di legge, invece, deve ritenersi che gli unici limiti (che, in ogni caso, sono molti e rilevanti) alla legislazione in materia di partiti siano quelli generali, ricavabili dallo stesso art. 49 Cost., nonché dagli artt. 18 e 2 Cost. e relativi, in definitiva, all'autonomia riconosciuta anche ai partiti politici in quanto formazioni sociali.

Un altro elemento che depone a favore di una risposta affermativa si rinviene nel tenore letterale della previsione costituzionale, che prevede l'accesso "alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Nulla viene detto circa la fase del procedimento elettorale o il soggetto deputato alla verifica del rispetto di questi requisiti. Come noto, una previsione speciale in materia è quella contenuta nell'art. 66 Cost., che conferisce a ciascuna Camera il compito di giudicare "dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Fuori di questa specifica ipotesi, la Costituzione nulla dice, lasciando al legislatore spazio per prevedere forme diverse di controllo³⁸.

È questo, dunque, un ambito in cui il legislatore legittimamente potrebbe esercitare la propria discrezionalità: affidare una qualche forma di controllo sulla regolarità delle candidature, nonché l'eventuale sanzione dell'esclusione, direttamente ai partiti politici, in una fase, cioè, interna, presupposta e preliminare (o preparatoria) al momento elettorale³⁹.

Una soluzione di questo genere, per altro, sarebbe apprezzabilmente in linea anche con i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale in materia di partiti politici: così facendo, infatti, si valorizzerebbe la dimensione pubblicistica (oggettivo-teleologica) dei partiti politici, nonché l'attribuzione agli stessi di talune funzioni pubbliche⁴⁰.

Un esempio a conferma di questo spunto è presente nello statuto del Partito Democratico: all'art. 27, infatti, è previsto che "Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni livello, devono dichiarare di essere can-

³⁸ Sul punto v. Corte cost., sent. n. 48 del 2021, pt. 4.3 del *considerato in diritto*. In dottrina, ex multis, G. RIVISECCHI, *Il contenzioso post-elettorale nell'ordinamento costituzionale italiano*, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), *La giustizia elettorale*, cit., 197 ss. e R. IBRIDO, *L'elezione delle camere: la fase post-elettorale*, (versione provvisoria) relazione al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa (Pisa, 6-7 giugno 2025), *La giustizia elettorale. Accesso, tutele ed efficienza*.

³⁹ Oggi, come è noto, questo genere di controllo è rimesso prevalentemente agli uffici elettorali e costituisce il fulcro della c.d. "fase pre-elettorale", su cui v. M. CECCHETTI, *Il contenzioso pre-elettorale nell'ordinamento costituzionale italiano*, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA, *La giustizia elettorale*, cit., 5 ss. e M. MANCINI, *L'elezione delle camere*, cit.

⁴⁰ Cfr. *retro*, nt. 2 e 3.

didabili secondo le condizioni previste dal «Codice di autoregolamentazione delle candidature» approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia»⁴¹.

Il meccanismo proposto è quello dell'auto vincolo: "I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano (...) a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati" coloro i quali si trovino in talune situazioni soggettive aggiuntive e più stringenti rispetto a quelle già previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità). I soggetti politici che aderiscono alle previsioni del "codice" "devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione". In capo alla Commissione parlamentare di inchiesta permane il potere di verificare che la composizione delle liste elettorali presentate dai soggetti politici che aderiscono al codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso⁴².

Il secondo punto di vista da cui è possibile scorgere un potenziale normativo inespresso insito nell'art. 51, co. 1, Cost. è quello del cittadino associato ad un partito. Può questo soggetto, se leso nei suoi diritti fondamentali, invocare a propria tutela - nei confronti del partito politico - anche l'art. 51, co. 1, Cost.?

Anche in questo caso la risposta può essere positiva, almeno per un'ipotesi, complementare a quella individuata *supra*: l'esclusione dalle candidature. Rileva, in questo caso, la funzione garantistica della riserva di legge contenuta nell'art. 51, co. 1, Cost.: il cittadino ha la garanzia costituzionale di non vedere ristretto il proprio diritto di elettorato passivo oltre i requisiti posti dalla legge. Lo statuto del partito, infatti, non dovrebbe essere fonte idonea ad introdurre requisiti limitativi ulteriori.

D'altra parte, occorre registrare che in taluni casi la prassi statutaria dei partiti va in senso contrario a quanto affermato: sono più d'uno, infatti, i casi in cui lo statuto del partito introduce cause di ineleggibilità e incandidabilità diverse e ulteriori a quelle legislativamente previste⁴³.

⁴¹ Il cui testo è consultabile al seguente link: https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/003/INTERO.pdf

⁴² Ad oggi lo statuto del Partito Democratico è l'unico che, oltre ad aderire al codice di autoregolamentazione delle candidature, tenta di garantirne l'effettività affidando alla Direzione nazionale il compito di approvare le liste dei candidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di candidabilità. Contro l'esclusione decisa per assenza dei requisiti dettati dal codice di autoregolamentazione, "il candidato escluso può proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia che provvede a esprimersi con tempestività" (art. 27, co. 2 dello statuto). L'unico altro partito che, nel proprio statuto (più precisamente nel preambolo), menziona il "codice" è Sinistra Italiana: in questo caso, però, non è prevista alcuna altra norma statutaria che implementi tale richiamo.

⁴³ L'art. 32 dello statuto di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale, ad esempio, dispone che

Il fatto che già oggi la legislazione preveda in capo ai partiti l'obbligo di indicare nel proprio statuto "le modalità di selezione delle candidature" (art. 3, co. 2, lett. l, legge n. 13/2014), non dovrebbe costituire una base giuridica in grado di fondare l'esistenza di questo tipo di potere in capo ai partiti. Un'interpretazione in tal senso potrebbe ritenersi incostituzionale per violazione della riserva di legge di cui all'art. 51, co. 1, Cost., così come interpretata (restrittivamente) dalla giurisprudenza costituzionale⁴⁴.

Si potrebbe dunque concludere che, in caso di esclusione dalle candidature fondata su di un requisito non previsto dalla legge, il soggetto interessato ben potrebbe agire in giudizio per richiedere l'accertamento dell'illegittimità della decisione del partito, invocando a propria tutela (anche) l'art. 51 Cost.

"Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante". Altri partiti introducono regole analoghe non a livello statutario, ma mediante regolamento interno adottato in vista delle singole elezioni. Un discorso diverso si può fare per l'art. 28 dello statuto del Partito Democratico sopra richiamato (contenente il rinvio al codice di autoregolamentazione): in quel caso, infatti, esiste una base legislativa (per quanto indiretta) che giustifica le limitazioni ulteriori ivi previste.

⁴⁴ Cfr. quanto scritto *retro*, § 4, anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, circa i limiti, generali e specifici, che il legislatore incontra nell'attuare la riserva di legge contenuta nell'art. 51, co. 1, Cost. e che l'interprete deve rispettare nell'applicare tale normativa.

NOTIZIE SUGLI AUTORI

GIULIA BATTAGLIA, Ricercatrice a tempo determinato di tipo a) in Diritto costituzionale e pubblico, Università di Pisa

GIUSEPPE BERGONZINI, Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Padova

PAOLO BONETTI, Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca

ROBERTA CALVANO, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

FRANCESCO DAL CANTO, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università di Pisa

ALBERTO DI CHIARA, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali presso l'Università di Ferrara e componente del Centro di Studi sul Parlamento (CESP), Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli

GIANCARLO ANTONIO FERRO, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università di Catania

VIRGILIA FOGLIAME, Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II

RENATO IBRIDO, Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università di Firenze

ALESSANDRO LAURO, Ricercatore a tempo determinato di tipo b) in Diritto costituzionale e pubblico, Università Ca' Foscari Venezia

MARCO MANCINI, Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, Università Ca' Foscari Venezia

GIAMMARIA MILANI, Professore associato di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Siena

SAULLE PANIZZA, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università di Pisa

ANDREA PERTICI, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università di Pisa

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna

GIOVANNI SERGES, Professore emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma Tre

FEDERICO VIVALDELLI, Dottorando in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

ALFONSO VUOLO, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II